

DISCIPLINARE di CACCIA al CINGHIALE

PER L'ANNATA VENATORIA 2018/2019

TITOLO I

- FINALITÀ -

ART.1: - LINEE GUIDA.

Il presente atto disciplina la gestione faunistico - venatoria del cinghiale all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Avellino, di seguito denominato A.T.C., nel rispetto dei Piani Faunistici Venatori Provinciale e Regionale, al duplice scopo di:

- Raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza una presenza della specie compatibile con le esigenze di tutela della medesima e delle altre specie selvatiche, con l'ulteriore finalità di garantire la salvaguardia delle colture agricole e forestali.
- Migliorare e progressivamente qualificare il prelievo venatorio del cinghiale in battuta, potenziando in particolare:
 - a) il ruolo del cacciatore come attore del territorio;
 - b) il fattore dei rapporti umani tra i componenti le squadre;
 - c) il rapporto tra squadre e territorio;
 - d) l'aspetto cinotecnico e la diffusione del segugismo amatoriale come veicolo per il potenziamento e il miglioramento zootecnico delle razze da seguita.

ART.2: – GESTIONE – PERIODO DI CACCIA

La caccia al cinghiale è consentita su tutto il territorio provinciale, secondo quanto espressamente previsto dal Calendario Venatorio Regionale, esclusivamente nella forma della "BATTUTA" (*propriamente definita braccata*), regolarmente autorizzata da questo Servizio Territoriale Provinciale (UOD 500710), ed effettuata da squadre di cacciatori e conduttori di segugi.

Il Servizio Territoriale Provinciale, su proposta dell'A.T.C. , di norma ogni anno, approva, previa verifica - in via definitiva - il Piano Provinciale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale, quale strumento fondamentale per la razionale gestione della specie che, nello specifico, dovrà prevedere:

- l'individuazione cartografica dei Distretti di Gestione del cinghiale;
- l'individuazione cartografica, nell'ambito dei distretti, dei *territori vocati* per il cinghiale, già definiti A.C.S. - Aree di Caccia Specifica;
- il censimento e stima delle popolazioni che insistono sul territorio dell'A.T.C.;
- gli indirizzi dei *Piani di Prelievo Annuale* per i singoli Distretti;
- le azioni utili al controllo ed alla localizzazione della specie.

Qualora il citato piano non venisse aggiornato e/o emendato, si riterrà prorogato, fino all'emanazione del nuovo.

Per Distretto di Gestione si intende un'area omogenea, delimitata da confini naturali o antropici, tale da consentire la gestione di una popolazione omogenea di cinghiali, così come meglio specificato all'art. 4.

Per territorio vocato – ACS - Area di Caccia Specifica al cinghiale si intendono le unità di gestione in cui viene suddiviso un distretto; in esse possono identificarsi, a seconda della loro valenza venatoria una o più zone di battuta.

Le ACS devono comunque essere aree in cui la presenza della specie è a determinate condizioni di densità, compatibile sia con il prelievo venatorio, sia con lo svolgimento delle attività agricole che con la tutela delle biocenosi.

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. provvederà ad inviare a tutti i capo squadra un fax-simile di tabella da utilizzare per la delimitazione delle ACS su tutto il territorio provinciale. Sarà onere dei

Comitati di Distretto, di cui al successivo articolo 5, adoperarsi affinché le squadre appartenenti a ciascun distretto provvedano all'apposizione ed alla rimozione delle stesche all'inizio ed al termine di ciascuna battuta di caccia utile.

La tabellazione deve delimitare esclusivamente il perimetro della zona dell'A.C.S. interessata dalla battuta.

Nelle A.C.S. (Aree di Caccia Specifica) è vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad esclusione di quella condotta dalle squadre autorizzate, nella forma della battuta (propriamente definita braccata) con l'uso di cani da seguita.

In ogni caso, all'interno delle ACS non è precluso l'esercizio di altre forme di caccia.

Nel territorio non vocato l'obiettivo di gestione è individuato, ove necessario, nel contenimento della specie da attuarsi anche con prelievi selettivi.

ARTICOLO 3: - CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE

All'interno delle aree vocate - ACS - il controllo numerico delle popolazioni di cinghiale avviene durante il normale periodo di caccia. I piani di prelievo sono attuati dalle squadre affidatarie dell'area.

E' fatto obbligo ad ogni squadra, al fine di garantire l'elaborazione del piano di prelievo del distretto di effettuare almeno 4 (quattro) operazioni di censimento, da eseguirsi in giorni diversi, due al mattino (alba) e due alla sera (crepuscolo), con almeno due ore di effettiva osservazione.

Il censimento avviene durante il normale periodo di caccia e nel periodo marzo/maggio.

L'organizzazione di dette operazioni sul campo è affidata ai capi squadra afferenti al distretto.

Entro il 10 giugno di ogni anno, ogni capo squadra dovrà far pervenire al Coordinatore del Distretto, portavoce delle esigenze delle squadre ad esso afferenti, le schede di rilevamento individuale ed il riepilogo generale, sugli appositi moduli all'uopo predisposti dall'A.T.C. Il Coordinatore del distretto, entro 5 giorni dalla ricezione, provvederà a trasmettere le schede di cui sopra all'ATC ed al Servizio Territoriale Provinciale di Avellino (UOD 500710).

TITOLO II

- MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE -

ARTICOLO 4: DISTRETTI DI GESTIONE DEL CINGHIALE

Il presente disciplinare aggrega le unità di caccia specifica - ACS - in aree di gestione della specie denominate "*Distretti di Gestione del Cinghiale*". Il Distretto di Gestione è costituito da un'area omogenea, delimitata da confini naturali o antropici, tale da consentire la gestione di una popolazione omogenea di cinghiali. I distretti sono identificati applicando principalmente il principio dell'unità fisiografica del territorio, tenendo presente la tradizione venatoria delle singole zone ed anche quanto finora sperimentato.

Il territorio dell'ATC viene suddiviso nei seguenti distretti:

1. DISTRETTO ALTA IRPINIA;
2. DISTRETTO ALTO FIUME CALORE;
3. DISTRETTO ARIANESE;
4. DISTRETTO BARONIA;
5. DISTRETTO BASSA IRPINIA;
6. DISTRETTO FIUME OFANTO;
7. DISTRETTO MEDIO FIUME SABATO;
8. DISTRETTO PICENTINI;
9. DISTRETTO SANT'ANGELO;
10. DISTRETTO VALLO LAURO.

Amministrativamente costituiranno i Distretti di Gestione:

- i comuni nel cui territorio saranno identificate aree vocate per il cinghiale - A.C.S.;
- i comuni, contigui ai distretti, ricompresi per più del 50% in aree precluse all'attività venatoria, nel cui territorio non sono individuate ACS.

Nei distretti di gestione vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

- conservazione della specie, mediante il raggiungimento ed il mantenimento di opportune densità;
- tutela dell'habitat ad essa congeniale;
- miglioramento, per quanto possibile, delle caratteristiche genetiche delle diverse popolazioni.

I Distretti di Gestione saranno identificati come unità di gestione faunistica; in essi si attueranno, pertanto, tutte le azioni di miglioramento ambientale che l'A.T.C. riterrà opportuno porre in essere anche nei confronti di altra fauna omeoterma.

Alle squadre assegnatarie delle ACS, all'interno del Distretto di Gestione, è fatto obbligo di pianificare il controllo numerico della specie, attraverso mirate e specifiche forme di censimento.

ARTICOLO 5: - COMITATO DI GESTIONE DEL DISTRETTO

1. L'A.T.C. provvede a costituire ed insediare un Comitato di Gestione per Distretto entro il 31 LUGLIO di ciascun triennio di gestione, ovvero, entro l'ultimo giorno lavorativo utile di detto mese; qualora si dovessero registrare iscrizioni e/o assegnazioni di nuove squadre in seno ai già costituiti Comitati di Gestione dei Distretti, l'A.T.C., nell'ambito di ciascun triennio gestionale provvederà ad integrare i Comitati medesimi.
2. Il Comitato di Gestione sarà composto dai capo squadra facenti capo al singolo distretto e/o, in caso di impedimento, da un loro Vice all'uopo delegato per iscritto.
3. Il Comitato di Gestione nomina, tra i suoi componenti, un Coordinatore, eletto nella prima seduta con i voti favorevoli dei 2/3 dei presenti ed in seconda convocazione a maggioranza semplice (50% + 1) dei presenti.

Il Coordinatore sarà il portavoce del Comitato e rappresenterà le proposte formulate dal consesso nelle sedi deputate; provvederà, inoltre, alla formale convocazione ed alla verbalizzazione delle riunioni del Comitato stesso.

La seduta sarà ritenuta valida con la presenza del 50% + 1 dei componenti il Comitato.

4. Il Comitato di Gestione del Distretto propone all'A.T.C., ai fini della successiva ratifica, il Piano di Gestione annuale (assegnazione delle A.C.S. alle singole squadre), redatto all'unanimità e/o con la maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti presenti, tenendo in considerazione il criterio della storicità dell'assegnazione delle A.C.S.
5. Qualora di un distretto una squadra è stata assegnataria a maggioranza, per 5 anni consecutivi alla stessa A. C. S., dovrà essere effettuata, almeno ogni 5 giornate di caccia al cinghiale, la rotazione di tutte le squadre afferenti al distretto.
6. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., laddove ravvisasse difficoltà oggettive nelle proposte di assegnazione delle A.C.S., delibererà, previo tentativo di accordo dei capi squadra, il Piano di Gestione annuale applicando, ove ritenuto necessario, il criterio della rotazione delle squadre sulle zone di battuta; la soluzione proposta dall'A.T.C. sarà valutata da questo Servizio Territoriale Provinciale (UOD500710) prima dell'eventuale approvazione.
7. Il Comitato di Gestione del Distretto è tenuto a coordinare gli interventi attuativi del Piano del Distretto, ovvero a:
 - α. Provvedere al controllo delle ACS assegnate alle singole squadre presenti nel distretto, con un'adeguata gestione delle zone di battuta atta a garantire la sicurezza e l'incolumità;
 - β. Predisporre le varie operazioni di censimento dei capi;
 - χ. Prevenire i danni all'agricoltura.
8. In caso di mancata redazione del Piano di Gestione annuale, da parte del Comitato del Distretto, l'A.T.C. subentra nelle funzioni dello stesso Comitato.

ARTICOLO 6: PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO

Il Comitato di Gestione del Distretto redige, ogni anno, entro il termine del 20 AGOSTO, il Piano di Gestione del Distretto. Lo stesso sarà dapprima proposto all'A.T.C. per la convalida e successivamente da questi trasmesso al Servizio Territoriale Provinciale, per l'approvazione.

Il Comitato di Gestione del distretto propone all'A.T.C. ai fini della ratifica:

- l'assegnazione delle Aree di Caccia Specifica a ciascuna squadra.
- gli indirizzi programmatici dei prelievi, in funzione della densità che si intende raggiungere e/o mantenere;

TITOLO III

- COSTITUZIONE DELLE SQUADRE -

ARTICOLO 7: - GARANZIA E LIMITAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE

Il prelievo venatorio della specie "Cinghiale" può avvenire solo ed esclusivamente in forma collettiva (squadra regolarmente costituita), nei giorni prestabiliti (art.2), secondo le disposizioni contenute nel Calendario Venatorio Regionale e nel presente Disciplinare, garantendo a tutti i cacciatori anagraficamente residenti sul territorio della provincia che ne facciano esplicita richiesta, avendone i requisiti, la possibilità di praticare l'esercizio della caccia a tale specie.

- Il cacciatore facente parte di una squadra, nei giorni espressamente previsti dal Calendario Venatorio Regionale, non potrà esercitare nessun altro tipo di caccia sul territorio provinciale né tantomeno abbattere qualsiasi altro selvatico.

ARTICOLO 8: - COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE – ISCRIZIONE DEI CACCIATORI ALLA SQUADRA

1. Le squadre devono essere costituite da cacciatori regolarmente iscritti ed aventi residenza venatoria nell'A.T.C. di Avellino e rispettare, numericamente, i seguenti minimi regolamentari:

- n. 25 cacciatori nel caso di squadre storiche, ovvero con anzianità di iscrizione nel Registro provinciale delle battute da almeno 5 (cinque) anni, fermo restando la riconferma di almeno i 2/3 dei componenti la squadra della stagione precedente;
- n. 30 cacciatori nel caso di squadre neo costituite ovvero con iscrizione nel Registro provinciale delle battute inferiore a 5 (cinque) anni.
- In ogni squadra il n° di cacciatori neo abilitati (I° anno) non potrà essere superiore al 20% dei componenti.

Tutti i cacciatori delle singole squadre dovranno iscriversi in un apposito Albo Provinciale dei Cacciatori di Specialità, istituito presso l'A.T.C. di Avellino, che rilascerà, a sua volta, a ciascuno di essi, un apposito tesserino identificativo.

2. La squadra nomina un caposquadra e un vice a cui sarà deputato il compito di rappresentare il caposquadra in caso di impedimento.

Per l'annata venatoria 2018 - 2019 possono ricoprire il ruolo di caposquadra e vice solo quei cacciatori che hanno un'anzianità di iscrizione nelle squadre, di almeno 3 anni consecutivi.

Laddove, in una squadra, venisse riscontrato che il capo squadra e/o il vice caposquadra non fossero in possesso dei requisiti di anzianità di iscrizione innanzi richiesti, sarà possibile provvedere alla loro sostituzione con altrettanti cacciatori scelti nell'ambito della medesima squadra, aventi i requisiti di cui al comma precedente.

3. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. Il cacciatore che risultasse iscritto in più squadre, oltre ad essere escluso dalla partecipazione alla caccia al cinghiale per la stagione 2018/2019, non potrà iscriversi in nessun'altra squadra per il biennio successivo. Le squadre che, per effetto di detta condizione, dovessero decadere dal diritto di iscrizione, potranno essere reintegrate, previa sostituzione del cacciatore escluso da formalizzarsi entro il termine perentorio di giorni sette dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione.

4. Il cacciatore per diventare componente di una squadra dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione di accettazione a far parte della stessa per l'intera stagione venatoria, secondo lo schema all'uopo predisposto da questa Amministrazione. La sottoscrizione della dichiarazione

costituisce formale impegno ad attuare gli interventi di gestione faunistico - venatoria di cui all'art.3.

5. Il singolo cacciatore che chiedesse la cancellazione dalla squadra durante il periodo di caccia al cinghiale, senza giustificati motivi, non potrà iscriversi in altre squadre per almeno 2 anni.
6. L'iscrizione di un cacciatore nella squadra comporta l'esplicita accettazione del medesimo di praticare la caccia di specialità al cinghiale nei giorni stabiliti, fermo restando quanto previsto dal calendario venatorio approvato con DGR n 380 del 19/06/2018, per l'annualità 2018/2019.
7. In ogni squadra deve essere assicurata la presenza di almeno un cacciatore formato.

ARTICOLO 9: RICHIESTA DI ISCRIZIONE DELLA SQUADRA –

1. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della battuta sono tenute a presentare, tramite il caposquadra, domanda alla **Regione Campania** – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino entro il termine perentorio di gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente disciplinare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito web www.campaniacaccia.it.
2. La domanda dovrà essere “redatta esclusivamente sulla modulistica all'uopo predisposta” ed inviata alla Regione Campania - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino (UOD 500710) - a mezzo pec e/o consegnata a mano in formato cartaceo, pena la non accettazione.
3. Lo schema di domanda e gli allegati in formato elettronico (fogli di lavoro excel) saranno disponibili c/o l'Ufficio Caccia e Pesca di questo Servizio Territoriale Provinciale - sito in Avellino - Collina Liquorini - Palazzo della Regione, sul sito web www.campaniacaccia.it, c/o le sedi dell'Ambito Territoriale di Caccia di Avellino (ATC) e delle Associazioni Venatorie.

Alla domanda, pena l'esclusione, dovranno essere allegati:

- fotocopia del porto di fucile in corso di validità, di tutti i componenti la squadra;
 - disciplinare interno della squadra;
 - le dichiarazioni scritte di ciascun componente di accettazione a far parte della squadra per l'intera stagione venatoria;
 - dichiarazione, a firma del capo squadra, circa il possesso dei requisiti di priorità di cui agli artt. 8 ed 11 del presente disciplinare;
 - fotocopia dell'Attestato di Cacciatore Formato (almeno uno per squadra).
4. Non saranno ammesse, nelle squadre, sostituzioni e/o inserimenti di nominativi di cacciatori, salvo nei seguenti casi, debitamente documentati:
 - malattia;
 - trasferimento sede lavorativa;
 - cambio residenza;
 - rinnovo/rilascio porto d'armi.

In tal caso la sostituzione è consentita solo nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione e, non può interessare più di tre unità.

Tuttavia, durante il periodo di caccia aperta al cinghiale è consentita, per le motivazioni di cui sopra la sostituzione e/o l'inserimento di nominativi di cacciatori nelle squadre, nel numero max di – 3 unità.

5. La domanda, corredata dei relativi file in f.to foglio di lavoro excel, deve essere inviata, a mezzo pec, all'indirizzo uod.500710@pec.regione.campania.it e/o consegnata a mano presso l'Ufficio di Protocollo del Servizio Territoriale Provinciale, sito in Collina Liquorini - Avellino. Qualora la domanda è presentata a mano sul plico dovranno essere riportate le generalità del mittente e la dicitura “Contiene istanza di autorizzazione alle Battute di Caccia al Cinghiale” annualità 2018/2019.

Le istanze di iscrizione devono pervenire al Servizio Territoriale Provinciale (UOD 500710) improrogabilmente, pena la non ricevibilità, entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno dalla

pubblicazione del presente disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito web www.campaniacaccia.it

Nel caso di consegna a mano della domanda, al recapito del plico verrà rilasciata apposita ricevuta riportante la data e l'ora di presentazione dell'istanza.

La Regione Campania declina, pertanto, ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi che impediscano il recapito dell'istanza entro il termine stabilito.

6. Il Servizio Territoriale Provinciale terminata l'istruttoria delle domande provvederà a comunicare alle squadre, attraverso i siti web www.campaniacaccia.it e www.stpav.regione.campania.it le domande non ricevibili, indicando in quest'ultimo caso, la motivazione.

TITOLO IV

- ASSEGNAZIONE AI DISTRETTI -

ARTICOLO 10: DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ RICETTIVA DEL DISTRETTO

1. Il numero di squadre assegnabili ad un determinato distretto, sarà definito attraverso il rapporto tra superficie utile alla caccia - di seguito denominata SUC - e cacciatore.
2. Per ogni distretto, tenuto conto delle superfici delle ACS esistenti, viene individuato un numero massimo di cacciatori assegnabili, divisi per squadre.
3. Le squadre assegnabili a ciascun distretto non potranno superare il numero delle ACS del distretto medesimo, eccezion fatta per le ipotesi contemplate al successivo articolo 11, punto 3.

ARTICOLO 11: ASSEGNAZIONE DELLE SQUADRE AI DISTRETTI

1. L'assegnazione di una squadra ad un determinato distretto, in caso di ricostituzione della stessa, è fissata per un triennio dalla data di prima assegnazione.
2. Una squadra si intende ricostituita e, quindi, riassegnata al Distretto per l'annata venatoria successiva, qualora venga soddisfatta la seguente condizione:
 - almeno i 2/3 dei cacciatori iscritti l'anno precedente è confermato, escludendo da tale computo i cacciatori non in regola con la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria.
3. Alle squadre con residenza nel distretto, sarà garantito l'esercizio della caccia nel medesimo qualora ne facciano esplicita richiesta e, a condizione che il numero e la superficie complessiva delle A.C.S. che lo compongono, lo consenta; riguardo alla priorità di assegnazione, delle squadre neo - costituite, sebbene formate da cacciatori residenti nel distretto, si applicheranno esclusivamente i criteri previsti al successivo punto 6.
4. Sono definite squadre "*residenti in un distretto*", quelle composte da almeno il 50% + 1 di cacciatori anagraficamente residenti nei comuni ricompresi nel medesimo.
5. La squadra può presentare istanza per praticare la caccia al cinghiale in un distretto diverso da quello di residenza, indicando anche gli eventuali distretti di riserva, nel rispetto delle priorità appresso elencate.
6. Laddove dovesse determinarsi la presentazione di un numero maggiore di richieste rispetto a quello ammissibile per un determinato distretto, si procederà all'assegnazione delle squadre al medesimo, seguendo i criteri appresso elencati, in ordine di priorità:
 - storicità di iscrizione della squadra nel distretto, intendendo per squadra storica quella ricostituita di cui al precedente comma 2 (minimo 3 anni);
 - residenza nel distretto (il maggior numero di residenti nel distretto determina la priorità);
 - anzianità di iscrizione nelle squadre;
 - residenza in comuni ricadenti in area parco.
7. Saranno definite squadre "*residenti in area parco*" quelle composte da almeno il 50% + 1 di cacciatori anagraficamente residenti nei Comuni il cui territorio è ricompreso per il 70 % in Area Parco.

8. Qualora, nonostante le priorità precedentemente stabilite, venissero presentate eccessive richieste di assegnazione rispetto al numero massimo di squadre ammissibili per lo stesso distretto, si procederà all'assegnazione secondo quanto appresso dettagliato:
- assegnazione ad uno dei distretti di riserva indicati in domanda, ove possibile;
 - sorteggio, effettuato dal Servizio Territoriale Provinciale(UOD 500710) alla presenza dei Caposquadra interessati.
 - assegnazione ad altri distretti d'Ufficio, da parte del Servizio Territoriale Provinciale;

Qualora le squadre richiedenti l'assegnazione delle ACS fossero in numero superiore al totale delle ACS provinciali disponibili, questo Servizio Territoriale Provinciale (UOD 500710) individuerà, ove possibile, altre aree di caccia specifica, frazionando dapprima quelle superiori a 1.500 ettari nei distretti di residenza delle squadre richiedenti e, successivamente, qualora tecnicamente non possibile, quelle degli altri distretti.

Il Servizio Territoriale Provinciale verificata la costituzione/ricostituzione delle singole squadre si pronuncerà in merito alla loro assegnazione/riconferma ai singoli distretti, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 6, del presente Disciplinare.

ARTICOLO 12:- ASSEGNAZIONE DELLE A.C.S. E RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Il Comitato di gestione del distretto nel rispetto dell'indice di densità venatoria, all'interno del Piano di Gestione, come specificato ai precedenti articoli 5 e 6, propone all'A.T.C. di ratificare l'assegnazione di una singola ACS ad una sola squadra, per un'intera stagione venatoria.

Gli accorpamenti di squadre, possibili solo in casi eccezionali, anche nello stesso Distretto, devono essere preventivamente autorizzati da questo Servizio.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Servizio Territoriale Provinciale dal 15 al 27 Settembre di ciascun anno e riporteranno il Distretto di Gestione cui la squadra appartiene, la data delle singole battute, le A.C.S. assegnate ed i Comuni nei quali sono ricomprese dette zone. Copia dell'autorizzazione dovrà essere affidata dal responsabile della squadra ad ogni componente della stessa mentre, l'originale sarà conservata dal Capo squadra o dal suo vice e dovrà essere esibita in caso di accertamento.

Il rilascio dell'autorizzazione alle battute resta subordinato alla presentazione, da parte di tutti i cacciatori costituenti la squadra, della seguente documentazione in corso di validità per la corrente stagione venatoria:

- licenza di porto di fucile – uso caccia.
- tesserino Regionale.
- attestazione di iscrizione nell'elenco dei cacciatori con residenza venatoria nell'A.T.C. di Avellino;
- ricevuta dei versamenti delle tasse governativa, regionale, della quota A.T.C. e cedola assicurativa;
- attestato di Cacciatore Formato (almeno uno per ciascuna squadra iscritta) per come previsto dalle vigenti disposizioni;

I documenti di cui innanzi, dovranno essere esibiti – *esclusivamente in originale* - al personale preposto di questo Servizio Territoriale Provinciale prima del rilascio della relativa autorizzazione, seguendo le modalità organizzative all'uopo impartite da questo Ufficio.

Il personale preposto, in attuazione della caccia di specialità, prima di rilasciare l'autorizzazione, verificherà la suddetta documentazione ed apporrà sul tesserino venatorio regionale di tutti i cacciatori facenti parte delle singole squadre uno specifico timbro identificativo riportante il numero della squadra di appartenenza.

L'inosservanza delle predette prescrizioni comporterà il mancato rilascio dell'autorizzazione alle battute nonché l'impossibilità, per tutti i componenti la squadra interessata, di rinnovare l'iscrizione per i due anni successivi a quello in questione.

TITOLO V

- MODALITÀ DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA -

ARTICOLO 13: OBBLIGHI

Ogni squadra per poter esercitare la battuta, in ossequio al Calendario Venatorio, deve rispettare i seguenti dettami regolamentari:

- 1) La squadra dovrà espressamente indicare, nella domanda, il luogo e l'ora di raduno dei componenti per consentire il controllo dei partecipanti da parte degli organi di vigilanza.
- 2) La battuta di caccia non potrà avere inizio effettivo (sciolta dei cani) prima delle ore 8,00;
- 3) Per effettuare la battuta di caccia, è necessario che vi partecipi almeno il 50% degli iscritti alla squadra fatta eccezione per la giornata del giovedì quando è sufficiente la presenza del 33% dei componenti.
- 4) All'inizio di ogni battuta, il capo squadra o suo sostituto deve compilare l'apposito registro, predisposto e opportunamente vidimato dagli Uffici regionali preposti, su cui dovrà annotare i nomi, in stampatello, degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta ed i nomi degli eventuali cacciatori ospiti. L'elenco dei partecipanti dovrà essere barrato a cura del responsabile, con l'annotazione dell'ora di inizio della battuta e non potrà più essere modificato. In ogni caso, il registro dovrà essere sottoscritto da tutti i cacciatori partecipanti a qualsiasi titolo alla battuta.
- 5) Il registro di battuta e la copia della domanda di iscrizione dovranno essere esibiti ad ogni controllo;
- 6) A fine battuta, il caposquadra dovrà annotare i capi abbattuti e feriti, con le loro caratteristiche, su speciali tabelle di censimento fornite dal Comitato di Gestione del Distretto, nonché verificare che i componenti abbiano annotato sui tesserini regionali i cinghiali abbattuti;
- 7) Tutti i componenti la squadra devono indossare al fine di evitare possibili incidenti di caccia, l'apposito indumento identificativo rappresentato da un gilet ad alta visibilità di colore arancio con bande riflettenti.
- 8) Osservare tutto quanto contenuto nell'apposito paragrafo del Calendario Venatorio dedicato alle prescrizioni per le battute di caccia al cinghiale, riguardo le necessarie cautele da adottare dopo l'abbattimento del cinghiale da tutti i capo squadra;
- 9) Ogni squadra ha l'obbligo di effettuare il 100% di campioni per la ricerca della *Trichinella Spiralis* sui capi abbattuti per l'annata venatoria 2018-2019 pena l'esclusione della squadra per la successiva annata venatoria.

ARTICOLO 14:- DIVIETI

Fermo restando le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e ss.mm.ii., alla L.R. 26/2012 e ss.mm.ii. e quelle indicate nei precedenti articoli del presente disciplinare, è altresì vietato/a :

- 1) l'uso della carabina, per tutti quei cacciatori che hanno conseguito la licenza di porto di fucile – uso caccia – da meno di tre anni;
- 2) l'uso e la detenzione delle munizioni spezzate durante tutta la giornata di iscrizione nel registro di caccia al cinghiale;
- 3) abbattere, durante lo svolgimento della battuta di caccia al cinghiale, qualsiasi altro selvatico;
- 4) inseguire e/o abbattere il cinghiale nelle zone di altra squadra, anche se scovato e ferito nella zona di competenza;
- 5) impedire o disturbare, con qualsiasi mezzo il libero spostamento della selvaggina nelle ore non consentite dell'orario di caccia;
- 6) detenere ed immettere nel territorio provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza e provenienza;

- 7) abbandonare i visceri del cinghiale abbattuto sul territorio, i quali vanno recuperati in appositi sacchetti e smaltiti secondo le norme di legge;
- 8) utilizzare carabine di calibro inferiore a mm 5,6;
- 9) utilizzare botti pirotecnici;
- 10) utilizzare sostanze che attirino ingannevolmente il selvatico (ferormoni ed altre sostanze attrattive sessuali);
- 11) l'iscrizione del singolo cacciatore in più squadre, pena l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori meglio dettagliati al precedente art. 8, comma 3.
- 12) Abbattere un numero di capi superiore a quello previsto dal Calendario Venatorio.

ARTICOLO 15: MEZZI DI CACCIA CONSENTITI - PARTICOLARI CONCESSIONI E RICHIAMI

1. La caccia al cinghiale, secondo quanto espressamente previsto dal Calendario Venatorio Regionale, sarà effettuata, principalmente, utilizzando munizioni atossiche ed armi a canna rigata, fermo restando l'utilizzo dei mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 157/92 e dall'art. 20 della L.R. 26/2012 e ss.mm.ii.
2. Si esortano tutti i partecipanti alla caccia al cinghiale a tenere un comportamento improntato costantemente alla massima prudenza e responsabilità, al fine di garantire la sicurezza di tutti i componenti della squadra, scongiurando eventuali incidenti di caccia e possibili danni che potrebbero essere arrecati alla pubblica e privata incolumità;
3. Ogni squadra può invitare alla battuta partecipanti giornalieri, nella misura non superiore al 20% dei componenti la squadra - arrotondato per eccesso - purchè in regola con la documentazione prescritta per l'esercizio dell'attività venatoria nello A.T.C. di Avellino;
4. I partecipanti giornalieri concorrono al raggiungimento del numero minimo previsto per le battute di caccia, così come fissato dal precedente art. 13, comma 4;
5. E' ammesso introdursi nelle ACS di altra squadra, previo avviso della squadra confinante ed esclusivamente ai canettieri e/o conduttori, per il recupero dei segugi che, inseguendo la selvaggina, abbiano sconfinato in altra ACS;
6. Ai partecipanti alle battute è consentito l'utilizzo di idonee apparecchiature radio, limitatamente a quanto prescritto dalla vigente legislazione in materia;
7. Ai battitori e ai braccali è consentito portare cartucce caricate a salve, da esplodere durante la canizza;
8. E' fatto obbligo, ai fini del contenimento delle patologie legate alla macellazione e al consumo di carne di cinghiale, provvedere alle idonee analisi prima della macellazione dei capi.
9. Considerato che i cinghiali sono specie da ritenersi a rischio di infestazione da *Trichinella* spp., è obbligatorio da ogni cinghiale abbattuto nel corso dell'attività venatoria, prelevare almeno 150 grammi di tessuto muscolare dal diaframma (nella zona tra parte muscolare e tendinea) oppure dalla lingua o, ancora, dal muscolo dell'arto anteriore (regione tibiale). Ove possibile, vanno prelevate due provette di sangue o coaguli direttamente dal cuore, per gli esami sierologici. I campioni, conservati in frigo, dovranno essere consegnati al Distretto Sanitario della A.S.L. di Avellino o direttamente alle Sezioni Provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici. Anche in caso di cessione a terzi delle carni di cinghiali abbattuti è obbligatorio attenersi a quanto dettato dall'art. 6 del Disciplinare Regionale n. 10 del 6 dicembre 2011.
- 8) Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga commercializzata per consumo umano, in applicazione di quanto definito dal Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, (sezione IV, capitolo II) e dal Reg. (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 e ss.mm.ii., è necessario il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al "Piano regionale di monitoraggio della trichinellosi nella fauna selvatica".

TITOLO VI

- SANZIONI E PROVVEDIMENTI -

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare comporterà, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della L. n. 157/92 e degli artt. 31 e 32 della L.R. 26/2012 e ss.mm.ii., a seconda della gravità dell'infrazione commessa, anche l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) sospensione temporanea della caccia al cinghiale;
- b) revoca delle A.C.S. assegnate per il resto della stagione venatoria;
- c) cancellazione del singolo cacciatore o della squadra dalle autorizzazioni per la stagione o per il triennio in corso.

Prima di dar corso alla battuta, il Responsabile della squadra è tenuto ad invitare i partecipanti a rispettare le vigenti norme in materia venatoria, di tutela dell'ambiente e di sicurezza.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme di gestione, è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge n. 157/92 e art. 28 della L.R. 26/2012 e ss.mm.ii. che provvederanno, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità, congiuntamente alle squadre afferenti al distretto, ad effettuare le opportune e mirate azioni di controllo.

In caso di revoca di una squadra, il territorio ad essa assegnato, sarà, per l'annata venatoria in corso, assegnata alla squadra la cui età media è più bassa;

Al caposquadra che, senza giustificato motivo, non provvedesse al ritiro dell'autorizzazione, sarà preclusa la caccia al cinghiale per almeno due anni, a decorrere dalla stagione venatoria 2018/2019.

Le sanzioni applicate alla squadra si estenderanno a tutti i suoi componenti presenti alla battuta nella quale sono state commesse le infrazioni; gli stessi non potranno far parte di altre squadre.

I provvedimenti di cui al comma a) e b) saranno adottati dal Servizio Territoriale Provinciale (UOD 500710), tenuto conto anche delle indicazioni del Comitato di Gestione del Distretto che valuterà la gravità dell'infrazione commessa, in rapporto al Piano annuale di Gestione, producendo all'Amministrazione una dettagliata e circoscritta relazione sull'accaduto

TITOLO VII

- NORME TRANSITORIE E FINALI -

1. E' fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di legge nonchè del Calendario Venatorio valevole per la stagione di riferimento, qualora contrastante con quanto prescritto dal presente Disciplinare.

2. Il presente disciplinare avrà la validità di 1 (uno) anno dalla data di pubblicazione sul BURC, fatte salve eventuali diverse determinazioni e/o proroghe confermate.